



# CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

AI SENSI ART. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

**TRA**

Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità con sede in Novara, C.so Mazzini 18 (Codice Fiscale/P. I.V.A.: 01521330033), in persona del Direttore Generale dott. Gianfranco Zulian, domiciliato -- ai fini del presente contratto -- presso la sede dell'Amministrazione rappresentata - di seguito: "Committente";

**E**

la dott.ssa Arianna Betti nata a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ (C.F. ) \_\_\_\_\_ - P. IVA \_\_\_\_\_  
- di seguito: "Prestatore";

## PREMESSO CHE:

- con Decreto Legge 17.3.2020 n° 18 convertito in legge 24 aprile n. 27 e, in particolare, con l'art. 2 bis, sono state emanate disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica causata dall'infezione da COVID-19;
- l'articolo 1, comma 268, della Legge 30.12.2021 n° 234 ha previsto che "..... al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID-19" gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono avvalersi, verificata



l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di formazione specialistica anche mediante proroga, non oltre il 31.12.2022, degli incarichi libero professionali conferiti;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 3, del D.L. 29.12.2022 n° 198, c.d. "Milleproroghe", ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 17.3.2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.2020, n° 27, continuano ad applicarsi fino al 31.12.2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

La dott.ssa Arianna Betti, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia ed iscritta al 5° anno di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, si impegna ad eseguire la propria opera professionale in favore della Committente.

**Art. 2**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professionale del soggetto iscritto all'Ordine dei Medici, prestazioni da rendersi in favore della Committente ed in particolare della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione I con un impegno massimo complessivo di trentotto ore settimanali, tenendo conto delle esigenze aziendali che potrebbero richiedere anche un impegno orario inferiore rispetto a quello massimo.

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Prestatore il quale



non potrà quindi avvalersi di sostituti.

#### Art. 3

Ragioni tecniche impongono che l'attività lavorativa venga resa presso la Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione I in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito la Committente designa il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione I, quale soggetto incaricato a "gestire" tale coordinamento.

#### Art. 4

Il presente contratto ha validità dal 25.1.2023 al 31.12.2023 eventualmente prorogabile in ragione delle esigenze aziendali.

Le parti sono libere di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo PEC), nei termini sotto indicati:

- per la Committente, quindici giorni;
- per il Prestatore, quindici giorni.

#### Art. 5

La Committente si impegna a corrispondere al Prestatore, quale corrispettivo della presente prestazioni, il compenso omnicomprensivo lordo orario di Euro € 40/00= (€ quaranta/00).

Il pagamento del compenso verrà effettuato in rate mensili posticipate ed in seguito ad attestazione, da parte del Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione I, a conferma dell'avvenuta effettuazione della prestazione.

#### Art. 6

Il Prestatore dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n° 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.



**Art. 7**

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, né a trattamento di fine rapporto e di anzianità. Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale e assistenziale derivanti dal presente rapporto di lavoro libero professionale sono a carico del Prestatore.

**Art. 8**

La Committente dà atto che il Prestatore, nella sua qualità di "*personale a contratto*", rientra nel novero degli assicurati aggiuntivi previsti dalla polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi stipulata sulla base del Programma Assicurativo della Regione Piemonte vigente per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali.

Ai sensi ed entro i limiti della predetta polizza operano anche nei confronti del Prestatore le garanzie di tutela assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, mentre resta a carico del contrattista la copertura assicurativa per colpa grave.

La copertura assicurativa per gli infortuni che dovessero accadere al Prestatore nell'esercizio dell'attività prevista dal presente contratto è a carico della Committente.

**Art. 9**

Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della Committente in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n° 679/2016.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. nonché dell'art. 13 del





Regolamento UE n° 679/2016 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali comprese le incombenze derivanti da obblighi di legge non strettamente connessi all'instaurazione del rapporto contrattuale. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. ed agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n° 679/2016.

**Art. 10**

Quanto non espressamente disposto nel presente contratto verrà disciplinato dalle norme contenute nel titolo III del libro V del codice civile. In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, tit. II, capo XIV del c.c.

**Art. 11**

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)).

Le spese di bollo sono a carico del Prestatore.

**Art. 12**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Novara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li 2/2/23

A.O.U. MAGGIORE della CARITA'

di Novara

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianfranco Zulian



IL PRESTATORE

dott.ssa Arianna Betti

Al sensi dell'art. 1341 - 2° comma - del Codice Civile la dott.ssa Arianna Betti dichiara di approvare espressamente quanto previsto dagli art. 2 e 7 del presente contratto.

Novara, li 2/2/23

IL PRESTATORE

dott.ssa Arianna Betti

Io sottoscritta dott.ssa Arianna Betti dichiaro di ricevere, in data odierna, il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n° 979 del 25.10.2019 recante "Codice di Comportamento" che mi impegno ad osservare.

Data, 2/2/23

IL PRESTATORE

dott.ssa Arianna Betti